LEGGE DI BILANCIO 2021

PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

LUCI ED OMBRE

PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

- AMMORTIZZATORI SOCIALI EMERGENZIALI
- PROROGA SOSPENSIONE LICENZIAMENTI
- INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE
- ESONERO ASSUNZIONE DONNE
- CONTRATTI A TERMINE
- CONDEGO OBBLIGATORIO DEL PADRE
- ESONERO ALTERNATIVO ALLA CASSA INTEGRAZIONE

AMMORTIZZATORI SOCIALI EMERGENZIALI

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto la concessione dei trattamenti di CIGO, FIS e CIG in Deroga e FSBA per eventi riconducibili all'emergenza Covid 19, per **ULTERIORI 12 SETTIMANE** collocate nel periodo:

- Tra il 1 Gennaio e il 31 Marzo 2021 per i trattamenti di CIGO;
- Tra il 1 Gennaio e il 30 Giugno 2021 per i trattamenti di FIS, CID in Deroga e FSBA.

Con riferimento a tali periodi, le predette 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid 19.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del DL 137/2020 e collocati in periodi successivi al 1 Gennaio 2021 sono imputati alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio.

I trattamenti sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 Marzo 2020 e in ogni caso in forza al 01 Gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge).

PROROGA SOSPENSIONE LICENZIAMENTI – 1

La Legge in commento prevede la proroga del **DIVIETO DI LICENZIAMENTO**, già in vigore dal 17 Marzo 2020, **FINO AL 31 MARZO 2021**. Il divieto si applica a:

- procedure di **licenziamento collettivo** di cui alla Legge n. 223/1991;
- procedure di **licenziamento per giustificato motivo oggettivo** di cui all'art. 3 della Legge n. 604/1966, a prescindere dal numero dei lavoratori occupati;
- procedure di conciliazione obbligatoria per la risoluzione dei rapporti per GMO.

Il divieto di licenziamento **non è più subordinato all'integrale fruizione degli ammortizzatori** sociali emergenziali come originariamente disciplinato dal Decreto Agosto (DL 104/2020).

PROROGA SOSPENSIONE LICENZIAMENTI – 2

Restano invariate le **ESCLUSIONI DAL DIVIETO** già introdotte dal Decreto Ristori:

- Cessazione definitiva dell'attività d'impresa;
- Accordo collettivo aziendale, sottoscritto con le principali sigle sindacali nazionali, di incentivo alla risoluzione del rapporto;
- Fallimento.

ATTENZIONE: sarà necessario attendere i prossimi sviluppi normativi poiché si ipotizza un'ulteriore proroga oltre questo termine legata alla concessione di ulteriori settimane di cassa integrazione per eventi riconducibili al Covid-19.

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE - 1

La Legge di Bilancio 2021 prevede, al fine di incentivare l'occupazione giovanile, **l'estensione dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, commi 100 e seguenti della Legge n. 205/2017 per gli anni 2021 e 2022.**

Il beneficio è riconosciuto per l'assunzione di **lavoratori**:

- **under 36** (ovvero che abbiano compiuto il 36esimo anno di età)
- non abbiano **mai avuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato** in tutta la loro vita professionale e con qualsiasi datore di lavoro!

L'agevolazione **spetta** per:

- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
- effettuate negli anni 2021 e 2022.

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE - 2

ATTENZIONE: l'agevolazione non è riconosciuta in caso di conferma in servizio dell'apprendista!

Ulteriori requisiti di spettanza per godere dell'agevolazione:

- Il datore di lavoro non deve aver proceduto nei 6 mesi precedenti l'assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
- Il datore di lavoro non dovrà procedere neppure nei 9 mesi successivi all'assunzione incentivata, pena la decadenza del beneficio riconosciuto.
- Per la piena operatività è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea!

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE - 3

L'agevolazione consiste nell'esonero dei contributi dovuti all'INPS:

- Nella misura pari al **100%** della contribuzione a carico del datore di lavoro;
- Per un periodo massimo di **36 mesi**;
- Nel limite massimo di euro **6.000 annui**.

ATTENZIONE: per la piena applicabilità dell'incentivo sarà necessario attendere la circolare applicativa dell'INPS che, ad oggi, non risulta ancora pubblicata.

Nel momento in cui verrà resa disponibile sarà possibile fruire del beneficio e recuperare gli arretrati dal momento dell'assunzione.

INCENTIVO ASSUNZIONE DONNE - 1

Tra le novità presenti nella Legge di Bilancio 2021, rientra quella dell'estensione sgravio contributivo di cui all'art. 4, commi 9-11, della Legge n. 92/2012 (cd. Legge Fornero) per le assunzioni di donne lavoratrici.

Tale agevolazione è riconosciuta **in favore di donne**:

- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti in aree svantaggiate o assunte in settori economici caratterizzati da una disparità occupazionale di genere > 25%.

L'agevolazione **spetta** per:

- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti a termine;
- effettuate negli anni 2021-2022.

INCENTIVO ASSUNZIONE DONNE - 2

Ulteriori requisiti di spettanza per godere dell'agevolazione:

- le assunzioni in esame devono comportare un **incremento occupazionale netto** calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero di lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti .

  ATTENZIONE: questo vincolo equivale, in assenza di altri inserimenti, ad un divieto di licenziamento per GMO per i 18 mesi successivi all'assunzione o alla trasformazione a tempo indeterminato!

- la piena operatività dell'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea!

INCENTIVO ASSUNZIONE DONNE – 3

L'agevolazione consiste in un esonero contributivo dei contributi dovuti all'INPS:

- nella misura del **100%** della contribuzione a carico del datore di lavoro;
- per un massimo di **18 mesi** dall'assunzione o dalla trasformazione a tempo indeterminato;
- nel limite massimo di **euro 6.000 annui.**

ATTENZIONE: per la piena applicabilità dell'incentivo sarà necessario attendere la circolare applicativa dell'INPS che, ad oggi, non risulta ancora pubblicata.

Nel momento in cui verrà resa disponibile sarà possibile fruire del beneficio e recuperare gli arretrati dal momento dell'assunzione.

CONTRATTI A TERMINE

La Legge di Bilancio interviene ad ampliare l'arco temporale nell'ambito del quale è possibile avvalersi della **PROROGA SENZA CAUSALI** dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato: il termine inizialmente fissato al 31 Dicembre 2020 è stato esteso al **31 Marzo 2021.**

In base a questa previsione è possibile prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato senza l'apposizione delle causali previste dal DL 81/2015, art. 1, comma 19:

- per un periodo massimo di 12 mesi
- una sola volta
- nel rispetto della durata complessiva massima di 24 mesi
- entro e non oltre il 31 Marzo 2021.

ATTENZIONE: si sottolinea che, visto **il limite di un solo utilizzo** della stessa, sussiste l'impossibilità di una nuova proroga o rinnovo ACAUSALE per chi ne abbia già fruito!

CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE

Il **CONGEDO OBBLIGATORIO del padre** (indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100%), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (o dall'adozione del minore), a favore del padre lavoratore dipendente è stato:

- prorogato anche per l'anno **2021**, in relazione ai figli nati/adottati dal 01 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021;

- ridefinito per l'anno in corso nella misura di **10 giorni** (anche non continuativi).

Anche per il 2021 inoltre è **facoltà** del lavoratore fruire di un **ulteriore giorno** di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

ESONERO ALTERNATIVO AL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

La Legge di Bilancio 2021 ha confermato **l'ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI** a favore dei datori di lavoro privati che non richiedono i nuovi periodi di trattamento di integrazione salariale previste dalla Legge stessa (ulteriori 12 settimane da Gennaio a Marzo 2021).

I datori di lavoro interessati possono beneficiare dell'esonero dei contributi a loro carico;

- per un periodo massimo di 8 settimane;
- entro il 31 Marzo 2021;
- nei limiti delle ore di integrazione salariare fruite nei mesi di MAGGIO e GIUGNO 2020.

ATTENZIONE: le aziende virtuose che, a Maggio e Giugno 2020 hanno ripreso l'attività lavorativa, vengono penalizzate perché il valore del beneficio è calcolato in funzione delle ore di cassa fruite in questi 2 mesi!

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

sindacale@artigiani.lecco.it